

27/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo  
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89  
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749  
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

**NEWS**  
a tutti gli associati

## Indennità di vacanza contrattuale

articolo 176 CCNL Turismo 22 gennaio 1999  
protocollo interconfederale 23 luglio 1993.

L'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993, nell'attribuire ai contratti collettivi nazionali la funzione di tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni (funzione in precedenza esercitata dall'indennità di contingenza), ha stabilito che in caso di mancato rinnovo dei CCNL venga erogata la indennità di vacanza contrattuale (cosiddetta scala mobile carsica).

Nel nostro settore, l'istituto è regolato dall'articolo 176 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, in base al quale, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza, i valori vengono aggiornati con riferimento al cinquanta per cento della inflazione programmata.

Tenuto conto che il CCNL Turismo è scaduto il 31 dicembre 2001, l'indennità di vacanza contrattuale dovrà essere corrisposta a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile. I relativi importi, elencati in allegato, sono stati calcolati sulla base di un tasso di inflazione programmata dell'1,7% (documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2002 - 2006, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2001).

Per gli apprendisti, l'ammontare dell'indennità deve essere calcolato applicando le percentuali previste dall'articolo 62 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 (75% per il primo anno, 80% per il secondo anno, 85% per il terzo anno, 90% per il quarto anno) all'importo spettante ai lavoratori qualificati di pari livello.

Per quanto riguarda l'incidenza di tale indennità ai fini del calcolo degli istituti contrattuali e di legge si ritiene che la stessa debba essere considerata alla stregua degli elementi retributivi presi in considerazione per la sua determinazione (paga base e contingenza).

Ricordiamo che l'indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione e cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL Turismo.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Dott. Liborio Smriglio